



**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)  
**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
Vers. 2

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	28/02/2018	Integrazione procedure: - nel caso di Grandi Progetti; - nomina dei membri della Commissione di valutazione; - consultazione del NVVIP

CONTENUTI

**1.0 SCOPO**

**2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE**

**3.0 DEFINIZIONI**

**4.0 RIFERIMENTI**

**5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ**

**6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA**

**6.1 REDAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE**

**6.2 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO**

**6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE**

**6.4 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO (O.I.)**

**6.5 PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE/GRADUATORIE E IMPEGNO CONTABILE**

**6.6 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI, DISCIPLINARE D'OBBLIGHI**

**6.7 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI "GRANDI PROGETTI" – ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

**6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A "GRANDI PROGETTI" SOGGETTI AD UN'ESECUZIONE SCAGLIONATA (GRANDI PROGETTI A CAVALLO TRA DUE CICLI DI PROGRAMMAZIONE) – ART. 103 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

**7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO**

**8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

## 1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'iter operativo da seguire nel processo di selezione degli interventi riguardanti l'erogazione di finanziamenti a gestione di un Organismo Intermedio, compresi gli interventi rientranti nella categoria di "grandi progetti" secondo la definizione di cui all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

## 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di selezione mediante avviso pubblico di operazioni di erogazione di finanziamenti (aiuti di Stato in esenzione/*de minimis*) da affidare con procedura automatica o valutativa (a sportello o a graduatoria) per il tramite di un Organismo Intermedio (O.I.).

Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

## 3.0 DEFINIZIONI

**Organismo Intermedio (OI):** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità in relazione / nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

**Operazioni a gestione di un OI:** operazioni per le quali l'OI è il soggetto delegato responsabile della selezione e/o della gestione e/o del controllo e/o del procedimento amministrativo.

**Beneficiario:** organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV della Parte II del citato regolamento, organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

**Grande Progetto:** operazione (sostenuta dal FESR) comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico 7 (promuovere sistemi di trasporto sostenibili), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000 000 EUR (cfr. art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

## 4.0 RIFERIMENTI

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234, ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 794/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Orientamenti aiuti Commissione Europea;
- Carta degli Aiuti di Stato;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;



**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)  
**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
Vers. 2

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

- D.P.R. (in fase di promulgazione) che sostituirà il D.P.R. n. 196/2008 in materia di spese ammissibili per i fondi SIE;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01);
- Regolamento regionale n. 17 del 30 settembre 2014 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- Articoli 22 e 23 del Regolamento delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014;
- Allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- Allegato II "Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Allegato III "Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici di un grande progetto" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015;
- Nota EGESIF n. 15-0035 "Guidance for Member States on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020".

## 5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
AdG	Condivisione e verifica preventiva bando/avviso (cfr. POS A.9) Nel caso di Grandi Progetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica il superamento delle soglie di 50M€ o 75M€ del costo ai fini di determinare se ci si trova di fronte a un GP, in linea con quanto chiarito nella nota EGESIF n. 15-0053</li><li>• Integra, se non vi fosse già incluso, il POR con l'indicazione del GP previsto</li><li>• Supervisiona le informazioni raccolte dal RdAz da trasmettere agli esperti indipendenti incaricati della valutazione nell'ambito della "analisi di qualità" dei Grandi Progetti</li><li>• Notifica il Grande Progetto alla CE ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato</li></ul> OPPURE <ul style="list-style-type: none"><li>• Presenta il Grande Progetto alla CE per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013</li></ul>
NVVIP	Rilascio di parere per gli investimenti regionali di importo superiore a 10 milioni di euro, eccetto che per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi
OI	Fase istruttoria e di valutazione dei regimi di aiuto
RdAz	Predisposizione avviso e invio all'AdG per verifica preventiva (cfr. POS A.9) Adozione e pubblicazione Avviso Adozione atto di approvazione risultanze istruttorie e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Predisposizione disciplinare e stipula con il destinatario dell'aiuto Predisposizione ed emissione atto d'impegno risorse Archiviazione Nel caso di Grandi Progetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Raccolta e predisposizione delle informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il <i>format</i> definito dalla Commissione (cfr. Allegato II del Reg. di esecuzione</li></ul>



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
	(UE) n. 207/2015) <ul style="list-style-type: none"><li>• Adozione di atto dirigenziale di ammissione a finanziamento dei Grandi Progetti</li></ul>
Esperti indipendenti	Esecuzione dell'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

## 6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

### 6.1 REDAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

Il RdAz predispone l'avviso pubblico per la selezione delle operazioni.

Nell'avviso pubblico dovranno essere contenute, anche mediante opportuni rimandi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, le informazioni necessarie alla fruizione dell'aiuto; gli elementi essenziali dell'avviso dovranno essere in linea con le indicazioni fornite nello schema "Contenuti minimi Avviso pubblico (regimi di aiuto)", Allegato 1 alla presente POS.

Come descritto nella POS A.9, l'Autorità di Gestione esercita una verifica preventiva sugli avvisi/bandi le cui bozze sono trasmesse dai RdAz insieme alla relativa check list precompilata (cfr. All. 1 alla POS A.9). I Responsabili di Azione sono infatti tenuti alla trasmissione all'AdG degli Avvisi/Bandi prima della loro pubblicazione, affinché l'AdG possa procedere ad una verifica puntuale delle procedure di selezione delle varie Azioni in cui si articola il POR, garantendo la loro corrispondenza ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché la *compliance* rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento generale UE, alla normativa e ai Regolamenti comunitari di riferimento specifico. Nel caso di bandi/avvisi per erogazione di aiuti di Stato, oltre alla check list di verifica preventiva pertinente per il fondo FSE, il RdAz deve compilare anche la check list relativa alla tipologia di aiuti che il bando/avviso intende finanziare (cfr. POS A.9, All. 3 Check list aiuti di Stato in esenzione e All. 4 Check list aiuti di Stato *de minimis*). L'AdG provvede a verificare la bozza di bando/avviso e le relative check list compilate ed eventualmente a segnalare al RdAz la necessità di modifiche/integrazioni. Ad esito positivo della verifica effettuata da parte dell'AdG, il Responsabile di Azione procede all'adozione e pubblicazione dell'avviso/bando con le modalità previste. La condivisione della bozza di Avviso/Bando e della relativa check list da parte di AdG e RdAz rappresenta un primo esercizio di verifica di *compliance*.

Ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione delle operazioni che il bando/avviso intende finanziare quali aiuti, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantirne la compatibilità con la normativa europea, può essere consultato il *distinct body* regionale istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017. In tali casi il Responsabile di Azione acquisisce il parere del *distinct body*, con le modalità disciplinate dalle apposite Linee Guida approvate con DGR n. 1568/2017 ss.mm.ii., prima di inviare all'AdG la bozza di bando/avviso e le check list di autocontrollo compilate. Per gli aiuti soggetti a notifica o pre-notifica il parere del *distinct body* deve essere obbligatoriamente richiesto, ai fini della valutazione in merito all'adeguata compilazione del formulario di notifica.

### 6.2 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO

Successivamente alla verifica da parte dell'AdG, l'avviso pubblico viene adottato con



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

determinazione dirigenziale dal RdAz, in conformità a quanto previsto dai generali criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Il RdAz ne cura la pubblicazione sul BURP ed è tenuto a garantirne la massima diffusione sul territorio avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile dei rapporti con il partenariato.

A tal fine, per garantire il più ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa disponibile mediante pubblicazione sul sito web della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e/o [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), affinché i partecipanti possano recuperare tutta la documentazione di riferimento e, ove previsto, compilare i formulari per la partecipazione on-line (Sistema telematico di gestione del Bando).

### **6.3 ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE**

La fase di ricezione e protocollo delle domande è preordinata alla rintracciabilità del procedimento in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurati i principi di trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge n. 241/1990 e s.m.i. e Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"). La fase di ricezione e protocollo delle domande avviene direttamente presso l'OI/Sezione regionale di competenza ove è incardinato il RdAz che ha adottato l'avviso pubblico, attraverso apposite procedure informatiche di gestione del bando (cfr. POS A.2).

### **6.4 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

Per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività istruttoria delle domande, il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede il ricorso ad Organismi Intermedi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Per quel che qui interessa, tra i compiti affidati agli OOII si evidenzia l'attività istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute.

La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei Criteri di selezione del POR adottati in Comitato di Sorveglianza, nonché dagli ulteriori criteri di selezione previsti dall'Avviso (condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei documenti di programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.).

Ai fini della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, può essere nominata una Commissione di Valutazione<sup>1</sup>, i cui membri dovranno essere individuati, in ragione delle competenze/esperienze professionali attestate da *curriculum vitae*, nell'ambito dell'Ufficio dell'Organismo Intermedio ove è incardinato il responsabile che ha adottato l'avviso pubblico, oppure nell'ambito degli ulteriori Uffici dell'OI, oppure sul mercato.

In termini generali, l'attività di istruttoria e valutazione prevede i seguenti step:

- a) eventuale atto di nomina della Commissione di valutazione da parte dell'OI;
- b) verifica di ammissibilità e istruttoria per la selezione delle iniziative ammissibili, secondo i

<sup>1</sup> In tal caso, il Responsabile dell'OI effettua le seguenti attività:

- preparazione della determinazione relativa alla nomina della Commissione di Valutazione. Nell'atto di nomina sono precisate, in conformità con quanto disposto nell'Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suoi membri, nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
- predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico dei membri della Commissione (in particolare i membri della commissione di valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazione dell'incarico: "Dichiarazione Assenza Conflitti di interesse/Incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi vari" (Allegato 3 per i dipendenti pubblici o Allegato 4 per soggetti esterni all'Amministrazione).



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

Criteri sopra citati;

- c) definizione degli esiti della selezione;
- d) comunicazione degli esiti della selezione.

Al termine delle attività istruttorie valutative, l'OI trasmette al Responsabile di Azione gli esiti istruttori finali che, per le procedure valutative, rivestono la forma di graduatorie.

Le graduatorie dovranno indicare i progetti ammessi a finanziamento in ordine decrescente di punteggio ottenuto. Dovranno altresì indicare, sempre in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi; viene altresì redatto l'elenco dei progetti esclusi con indicazione delle cause di esclusione, da adottare eventualmente con provvedimento separato.

Nel caso di procedure a sportello, le attività istruttorie valutative sono svolte in ordine di presentazione delle istanze sino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Al termine di suddette attività, l'OI ne trasmette gli esiti finali al Responsabile di Azione, che provvede a notificarli ai singoli Beneficiari.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di interventi con costo superiore a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, l'ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile di Azione a seguito dell'espletamento delle attività di selezione delle operazioni è sospesa fino all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

Per tale tipo di operazioni il RdAz adotta un provvedimento di ammissione a contribuzione finanziaria condizionata all'esito dell'esame del NVVIP. A tal fine il RdAz inoltra al NVVIP la documentazione acquisita per l'esame della stessa e l'acquisizione del relativo parere.

Acquisito il parere favorevole del NVVIP per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro e nel rispetto delle eventuali prescrizioni rinvenienti dallo stesso, il RdAz dispone con atto dirigenziale l'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione.

In ogni caso, ai sensi della L. n. 234/2012 ss.mm.ii., il Responsabile di Azione è tenuto ad interrogare il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA<sup>2</sup> per verificare che i candidati selezionati quali Beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato su un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. L'interrogazione del RNA è altresì valida ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e dei divieti di cumulo, fatti salvi gli obblighi di controllo previsti per il periodo transitorio dopo l'entrata in vigore

<sup>2</sup> Il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA è stato istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) con Legge europea 2014 (L. n. 115/2015), modificativa della L. n. 234/2012. Ai sensi dell'art. 52 della citata legge il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione Europea che saranno successivamente emanate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione Europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999. A seguito della proroga dei termini previsti con D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017, e all'entrata in vigore del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 175 del 28 luglio 2017, il RNA è divenuto operativo il 12 agosto 2017. A partire da tale data l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro e di trasmissione delle informazioni al Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni di aiuti.



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

del suddetto Registro di cui all'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Ai medesimi fini, nonché per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, il RdAz è tenuto a registrare nel RNA gli aiuti concessi.

Il Responsabile di Azione approva quindi le risultanze istruttorie proposte dall'OI e dispone con atto dirigenziale l'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione, determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento. Il provvedimento di concessione e di erogazione deve indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Il RdAz individua altresì il termine entro il quale procedere con la sottoscrizione del contratto/disciplinare di concessione delle agevolazioni, che verrà sottoscritto tra Regione e soggetto Beneficiario.

Nel caso di **"Grandi Progetti"** definiti ai sensi dell'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il format definito dalla Commissione (cfr. allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015).

L'**analisi della qualità** dei grandi progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013 può essere condotta da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti. In altri casi, l'AdG presenta alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, non appena sono disponibili (cfr. successivo § 6.7).

#### **6.5 PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE/GRADUATORIE**

Esperita la fase di selezione delle operazioni, il RdAz provvede alla pubblicazione delle graduatorie e delle risultanze istruttorie delle operazioni a sportello sul BURP nonché sui siti web istituzionali della Regione<sup>3</sup>.

Le risultanze istruttorie/graduatorie comprendono la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni.

L'Avviso potrà prevedere il ricorso a graduatorie provvisorie ed eventualmente definitive con la possibilità per i candidati esclusi di richiedere la revisione dell'attività di valutazione (cfr. § 6.5 e § 6.6 POS C.1a).

A norma dell'art. 1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, i Beneficiari sono informati che, accettando il finanziamento, essi accettano nel contempo di essere inseriti nell'elenco delle operazioni pubblicato a norma dell'art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Contestualmente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAz procede all'iscrizione di ciascun intervento finanziato nel sistema di monitoraggio, da cui deriva l'attribuzione allo stesso del relativo Codice Operazione e del Codice Unico Progetto.

#### **6.6 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI – DISCIPLINARE D'OBBLIGHI**

Il Responsabile di Azione/Sub-Azione o l'OI, se delegato, procede alla convocazione del soggetto beneficiario per la sottoscrizione, entro i termini stabiliti e comunicati dal RdAz, del disciplinare regolante i rapporti con la Regione per la concessione dell'agevolazione, redatto sulla base dello

<sup>3</sup> [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e/o [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) Sistema telematico di gestione del Bando, etc.



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

schema generale di disciplinare "Contenuti minimi provvedimento di concessione (disciplinare regimi di aiuto)", Allegato 2 alla presente POS.

Le attività di controllo amministrativo sulla gestione saranno svolte da personale non coinvolto né nelle attività di istruttoria e valutazione né nella sottoscrizione del disciplinare.

**6.7 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI "GRANDI PROGETTI" - ARTT. 100-102 DEL REG. (UE) N.1303/2013**

L'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che *"nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i **50.000.000 EUR** e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7)<sup>4</sup>, qualora il costo ammissibile complessivo superi i **75.000.000 EUR** [...]"*.

L'ammissione al finanziamento comunitario dei "Grandi Progetti" avviene al termine di una procedura valutativa, che viene avviata dopo la predisposizione e l'invio alla Commissione di un apposito dossier informativo da parte dell'Autorità di Gestione.

Ai sensi dell'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013, infatti, prima dell'approvazione di un Grande Progetto, l'AdG garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) *i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;*
- b) *una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;*
- c) *il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;*
- d) *studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;*
- e) *un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi<sup>5</sup>;*
- f) *un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;*
- g) *una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;*
- h) *il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;*
- i) *il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il*

<sup>4</sup> Obiettivo Tematico 7: *Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.*

<sup>5</sup> La Commissione ha definito la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici (cfr. allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015).



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

*sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.*

La Commissione, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 207 del 20 gennaio 2015 ha definito un formato standard per la presentazione delle informazioni richieste per l'approvazione dei grandi progetti (cfr. allegato II del Reg.(UE) n. 207/ 2015).

Ai sensi dell'art. 101, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le informazioni di cui sopra sono soggette ad una "**analisi della qualità**" da parte di esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti.

A tale scopo, il RdAz provvede a raccogliere e predisporre le informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il format definito dalla Commissione (cfr. allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015) e a trasmetterlo all'AdG.

Nell'ambito del POR Puglia, l'analisi di qualità dei Grandi Progetti di cui al succitato art. art. 101 è eseguita da **esperti indipendenti** supportati dall'assistenza tecnica della Commissione (art. 58 del RDC).

Nel caso in cui l'AdG intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 58 del RDC, l'AdG presenta una richiesta per ottenere il consenso della Commissione. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i seguenti requisiti fissati dall'art. 22 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014:

- a) possesso di una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto;
- b) possesso di una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati;
- c) possesso di competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici;
- d) possesso di una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione;
- e) indipendenza da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione, attuazione o conduzione del grande progetto interessato;
- f) assenza di conflitti di interesse ad alcun livello in rapporto al grande progetto; g) non hanno alcun interesse commerciale in rapporto al grande progetto;
- g) possesso della competenza linguistica necessaria.

Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica all'AdG se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.

Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) ad i), del Reg. (UE) n. 1303/2013 acquisite dall'AdG. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità. L'AdG e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite in loco.

Gli esperti indipendenti seguono il seguente iter nell'analisi della qualità:

- a) verificano che l'operazione sia un grande progetto ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che il grande progetto non sia un'operazione completata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, e dell'articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento, e che il grande progetto sia compreso nel pertinente programma operativo;



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

- b) verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015;
- c) valutano la qualità del grande progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014;
- d) redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'articolo 102, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella relazione indipendente di analisi della qualità gli esperti indipendenti formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi sopra richiamati.

Gli esperti indipendenti conducono il lavoro sulla base di quanto stabilito nell'allegato III "*Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici*" del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015 provvedendo ad un'analisi costi-benefici, che comprenda anche un'analisi economica, un'analisi finanziaria e una valutazione dei rischi, quali prerequisiti per l'approvazione di un grande progetto. L'analisi costi-benefici dei grandi progetti dovrebbe dimostrare che il progetto è auspicabile sotto il profilo economico e che il contributo del FESR è necessario per garantirne la sostenibilità finanziaria.

La valutazione di un grande progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato II "*Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti*" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.

Qualora un Grande Progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita dagli esperti esterni, sulla base della valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, l'AdG dopo aver effettuato una verifica di coerenza delle informazioni ricevute **notifica il Grande Progetto alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 1).**

In tal caso l'AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

- i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
  - i. l'organismo responsabile dell'attuazione del Grande Progetto;
  - ii. una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
  - iii. il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61 nel caso di progetti generatori di entrate;
  - iv. il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del Grande Progetto.

Se entro tre mesi dalla data della notifica non interviene una Decisione, mediante un atto di esecuzione della Commissione che respinga il contributo finanziario al Grande Progetto selezionato dall'AdG si ritiene che sia approvato (la Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità).



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico  
per erogazione di aiuti  
(mediante O.I.)**

In alternativa al percorso descritto sopra, l'AdG può decidere la **presentazione del Grande Progetto alla Commissione per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (opzione 2)**, senza il ricorso all'utilizzo di esperti esterni accreditati dalla CE per l'analisi di qualità. In tal caso la Commissione valuta il Grande Progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, trasmesse dall'AdG secondo il formato di cui all'allegato II del Reg.(UE) n. 207/ 2015.

Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta una Decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al Grande Progetto selezionato.

La Commissione europea può richiedere all'AdG delucidazioni in merito alle scelte progettuali ed economico - finanziarie attuate, mediante una lettera di osservazioni. In tal caso, allo scopo di fornire le opportune risposte alla Commissione europea, sarà attivato il medesimo flusso documentale/informativo descritto per la fase di notifica.

I Grandi Progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di Grandi Progetti del POR Puglia 2014-2020.

Al fine di velocizzare la spesa FESR del POR 2014 – 2020, il RdAz con proprio atto dirigenziale ammette a finanziamento i Grandi Progetti anche prima dell'adozione, da parte della Commissione europea, della Decisione di approvazione del Grande Progetto e garantisce il celere avvio degli stessi tenendo in debita considerazione quanto contenuto rispettivamente ai commi 3 e 6 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero:

- l'approvazione di un grande progetto da parte della Commissione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni;
- la spesa relativa a un Grande Progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2 dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'AdG, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

**6.8 PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE A “GRANDI PROGETTI” SOGGETTI AD UN'ESECUZIONE SCAGLIONATA (Grandi Progetti a cavallo tra due cicli di programmazione) - ART. 103 DEL REG. (UE) N. 1303/2013**

I Grandi Progetti soggetti ad esecuzione scaglionata sono quelli la cui fase precedente sia stata approvata dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e che la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione copra tutte le fasi pianificate

Nel caso di operazioni che consistano nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione FESR 2007-2013, l'AdG può



**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

procedere alla selezione<sup>6</sup> del Grande Progetto e presentare la notifica secondo l'opzione 1 descritta nel precedente § 6.7 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- operazioni consistenti nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione 2007-2013, la cui fase precedente sia stata approvata dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del Grande Progetto superi i rispettivi livelli stabiliti all'art. 100 del RDC;
- la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione copra tutte le fasi pianificate;
- non vi siano modifiche sostanziali in relazione al Grande Progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- la fase del Grande Progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Quando la notifica è completa (accettata senza riserve da parte della CE), decorsi tre mesi si ha anche in questo caso (come per il ricorso a esperti indipendenti) una sorta di silenzio/assenso, senza bisogno di ulteriore Decisione della CE. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

## **7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO**

Di seguito il diagramma di flusso. A seguire il flow-chart specifico relativo alla procedura di ammissione a finanziamento dei "Grandi Progetti".

<sup>6</sup> Nei casi di Grandi Progetti a cavallo fra due cicli di programmazione non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.



**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

POS C.1b Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico per erogazione di aiuti (mediante O.I.) Procedure a sportello e a graduatoria						
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><i>Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti in conformità alle disposizioni normative in materia. L'avviso pubblico deve recepire i criteri di priorità e ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Invio all'AdG della bozza di avviso per verifica di compliance, insieme all'apposita check list (cfr. POS A.9)</i></p> <p><i>Prenotazione d'impegno contabile; adozione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia dell'avviso pubblico e della relativa modulistica; divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa</i></p> <p><i>Predisposizione e presentazione delle domande di contributo corredate dal progetto d'investimento e dal relativo piano finanziario</i></p> <p><i>Ricezione e protocollo delle domande Sistema telematico di gestione del Bando</i></p> <p><i>Eventuale convocazione e insediamento della Commissione di valutazione</i></p> <p><i>Valutazione delle domanda di contributo sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti dall'eventuale Commissione di valutazione all'OI (SOLO PER LE PROCEDURE A SPORTELLO: valutazione di ammissibilità sulla base dei requisiti minimi richiesti dall'avviso, svolta in ordine cronologico di ricezione delle domande)</i></p>		<p>Corrispondenza ai criteri di selezione approvati dal CdS, compliance rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento generale UE, alla normativa e ai Regolamenti comunitari di riferimento specifico (RdAz - AdG)</p> <p>Verifica della disponibilità di bilancio (RdAz) Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità (RdAz/OI)</p> <p>Verifica della completezza e della regolarità nella registrazione delle proposte progettuali (RdAz/OI)</p> <p>Verifica di assenza di conflitti di interesse dei singoli componenti</p> <p>Verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'Avviso Verifica della regolarità e delle completezza delle domande (e dell'ordine di arrivo per le procedure a sportello)</p>				



**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

**POS C.1b Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico per erogazione di aiuti (mediante O.I.)**  
**Procedure a sportello e a graduatoria**


Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Attività istruttoria e valutazione istanze; elaborazione e trasmissione degli esiti delle verifiche			Commissione interna OI  Commissione interna OI			Verifica della regolarità e delle completezza delle domande Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici
Adozione degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse, specificandone le motivazioni, e conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale		Responsabile di Azione				Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione Verifica della disponibilità di risorse di bilancio Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria (RdL4)
Eventuale produzioni di ricorsi				Soggetti esterni richiedenti		
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, conseguente pubblicazione sul sistema telematico di gestione del Bando e comunicazione all'Organismo Intermedio		Responsabile di Azione	Organismo intermedio			Riesame e Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi



**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**





**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

**POS C.1b PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI "GRANDI PROGETTI" - ARTT. 100-103 DEL REG. (UE) N. 1303/2013**


Attività	Autorità di Gestione Sezione Programmazione Unitaria c/o il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Beneficiario	Altri soggetti	Commissione UE	Attività di controllo
<i>Presentazione delle proposte progettuali rientranti nella categoria di "grandi progetti" secondo la definizione di cui all'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013.</i>			Soggetti abilitati alla presentazione proposte			Verifiche di accoglibilità e procedura di istruttoria e valutazione (RdAz/AdG secondo quanto descritto nei punti 6.1-6-5 della presente POS)
<i>Raccolta e predisposizione delle informazioni richieste per l'analisi della qualità dei Grandi Progetti secondo il format definito dalla Commissione e trasmissione all'AdG (cfr. allegato II del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015).</i>	Autorità di Gestione	Responsabile di Azione				Verifica di completezza delle informazioni richieste dall'art. 101 del RDC (AdG)
<i>Opzione 1) Trasmissione informazioni agli esperti incaricati dell'analisi della qualità dei Grandi Progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013</i>				A) Esperti indipendenti supportati dall'AT B) Altri esperti indipendenti previa autorizzazione CE	Commissione UE	Nel caso B), l'AdG verifica requisiti degli esperti previsti dall'art. 22 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014
<i>Analisi della qualità dei Grandi Progetti e redazione di una relazione indipendente di analisi della qualità</i>				Esperti indipendenti		Verifica che il GP non sia un'operazione completata e che sia compreso nel pertinente programma operativo e le informazioni siano complete e coerenti. Gli esperti valutano la qualità del GP sulla base dei criteri di cui all'allegato II "Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti" del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e dell'allegato III "Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici" del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/ 2015
<i>AdG informa la Commissione in merito al Grande Progetto selezionato trasmettendo la documentazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e b) dell'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 - Approvazione del GP se entro tre mesi dalla data della notifica non interviene una Decisione della CE che respinga il contributo finanziario</i>	Autorità di Gestione				Commissione UE	L'AdG verifica completezza: - documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), - analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del GP. In caso di GP soggetto ad un'esecuzione scaglionata, l'AdG verifica le condizioni di applicabilità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 103 del RDC.



**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**






**Regione Puglia**  
Procedure del personale dell'AdG per la  
gestione del POR 2014-2020 (FESR)

**POS C.1b in vigore dal 28/02/2018**  
**Vers. 2**

**Procedura Operativa Standard**  
**Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico**  
**per erogazione di aiuti**  
**(mediante O.I.)**

Legenda:



			<p><b>Regione Puglia</b>  Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p><b>POS C.1b in vigore dal 28/02/2018</b>  Vers. 2</p>
<p align="center"><b>Procedura Operativa Standard</b>  <b>Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico</b>  <b>per erogazione di aiuti</b>  <b>(mediante O.I.)</b></p>			

## 8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Contenuti minimi Avviso	All. 1	RdAz OI	RdAz OI AdG Partenariato	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Contenuti minimi provvedimento di concessione (regimi di aiuto)	All. 2	RdAz OI	RdAz OI RdSubAz/UdCA AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (dipendenti regionali)	All. 3	RdAz OI	RdAz OI AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Dichiarazione assenza conflitto d'interessi (valutatori esterni)	All. 4	RdAz OI	RdAz OI AdG SdC AdA	Sistema gestionale informatizzato	